

**IPOTESI DI CONVERSIONE DEL P.S.
IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI LAVORO**

La norma di riferimento è l'**art. 14 D.P.R. 394/99.**

1) P.S. PER MOTIVI FAMILIARI:

lo straniero in possesso di un p.s. per motivi familiari (permesso che di per sé può essere usato per svolgere attività lavorativa) può, alla scadenza, convertirlo in p.s. per lavoro, se al momento del rinnovo, lo straniero svolge attività lavorativa.

2) P.S. PER MOTIVI DI STUDIO

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno **per motivi di studio** (che consente di svolgere attività lavorativa subordinata per non più di 20 ore/sett.) lo può convertire, prima della scadenza, in p.s. per motivi di lavoro subordinato o autonomo, alle seguenti condizioni:

- all'interno delle quote;
- previa stipula del contratto di soggiorno (per lavoro subordinato) o previa certificazione dei requisiti richiesti per un determinato tipo di attività (per lav aut.).

Procedura:

Lo straniero inoltra allo S.U. raccomandata A.R. contenente:

- richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
- allegando il contratto stesso (MOD. Q) già sottoscritto dal datore di lavoro.

Lo S.U. deve:

- verificare la regolarità della domanda;
- convocare lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e della richiesta del permesso di soggiorno, inviando i dati alla Questura in via telematica.

Poi la Questura convoca per:

- fotosegnalamento;
- consegna del permesso.

Eccezioni (possibile la conversione del p.s studio fuori dalle quote):

a) lo straniero che abbia conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi in Italia;

b) sia in possesso di un p.s. per studio al momento del raggiungimento della maggiore età e intenda chiedere la conversione per lavoro; in tali ultimi casi, la conversione avviene al di fuori delle quote (ma > decurtazione delle quote dell'anno successivo).

3)PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI: al momento del rinnovo può essere convertito in lavoro, se lo straniero sta lavorando.

N.B. con l'entrata in vigore del D.lgs. 251/07 relativo alla protezione internazionale > i p.s. per motivi umanitari rilasciati dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato vengono convertiti al rinnovo in p.s. per protezione sussidiaria e – in base all'art. 23 del citato decreto – tale p.s. è convertibile per lavoro (sussistendone i requisiti).

4) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE:

- Stranieri, in precedenza titolari di possesso di un permesso di soggiorno **per lavoro stagionale**, tornati in patria alla scadenza dello stesso e poi di nuovo autorizzati a rientrare per un ulteriore periodo di lavoro stagionale;
- se alla scadenza di tale secondo permesso hanno un'offerta di lavoro a tempo determinato indeterminato;

nei limiti delle quote.

Art. 38 co. 7 R.A.

5)PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

Rilasciato ai sensi dell'art. 18 T.U.

Qualora, alla scadenza, lo straniero abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può essere convertito in p.s. per lavoro.

Art. 27 R.A.

>> decurtazione quote dell'anno successivo.

6) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA'

Art. 32 T.U.

Al minore straniero - che fino ai 14 anni rimane iscritto nel p.s. o carta di soggiorno del o dei genitori conviventi e regolarmente soggiornanti o dell'affidatario e tra i 14 e i 18 ha diritto un autonomo p.s. per m.f. - può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro subordinato o autonomo, esigenze sanitarie o di cura.

Tale permesso può essere rilasciato - per studio e accesso al lavoro subordinato o autonomo - al compimento della maggiore età - sempre che non vi sia una decisione negativa del Comitato per i minori stranieri - anche ai **minori stranieri non accompagnati** che:

a) siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato “qualificato”;

b) l'ente gestore dei progetti garantisca e provi con idonea documentazione che il minore:

- si trova sul territorio dello Stato da almeno tre anni;
- ha seguito per non meno di due anni il progetto;
- ha un alloggio;
- frequenta corsi studio o ha un lavoro (anche non

ancora iniziato).

N.B. decurtazione quote dell'anno successivo.

7) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

sentenza TAR del Lazio 06.02.09 n. 1206:

- La norma di cui all'art. 14 non esaurisce le ipotesi di conversione;
- Il p.s. per motivi religiosi può essere convertito in p.s. per lavoro all'interno delle quote - salvo i casi dell'art. 27 T.U.